# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAI	, PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL		- 5 MOV. 2004	
ADDI' 5 COLOMBO, 212	NOV. 2004 NELLA ROMA, SI E' RIUNITA LA	SEDE DELLA REGIONE A GIUNTA REGIONALE (	LAZIO, IN VIA ( COSI' COSTITUI	CRISTOFO ITA:
STORACE SIMEONI AUGELLO CIARAMELLETT CIOCCHETTI FORMISANO GARGANO	Francesco Presidente Giorgio Vice President Andrea Assessore I Luigi " Luciano " Anna Teresa " Giulio "	IANNARILLI e PRESTAGIOVANNI ROBILOTTA SAPONARO SARACENI VERZASCHI	1 LIKE CHAPTER	sséssore " " " "
***************************************	GRETARIO Tommaso NAI			
ASSENTI:	lannarilli - Prestaç	lionamui		<del> </del>

## DELIBERAZIONE N. - 1031-

### OGGETTO:

Formazione di un testo unico di legge regionale sul trasporto pubblice locale, costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale con il compito di redigere una proposta del suddetto testo unico.



1031 = 5 NOV. 2004 REGIONE LAZIO Dipartimento Territorio Direzione Regionale Trassocia

Dott. Ing. Aleksandro Il bern

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Formazione di un testo unico di legge regionale sul trasporto pubblico locale,

Definizione degli indirizzi e costituzione di un gruppo di lavoro con il compito di
redigere una proposta del suddetto testo unico.

## LA GIUNTA REGIONALE

## Su proposta dell'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici

Vista la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6;

Visto il "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale del Lazio" del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la propria deliberazione del 7 marzo 2003, n. 174, concernente "Art. 387 del regolamento 6/9/'02, n. 1 – Determinazione compensi a membri esterni all'amministrazione regionale per lo svolgimento di incarichi in seno a consulte, comitati ed a organismi comunque denominati";

Visto il Decreto n. B3220 del 30 settembre 2004 con il quale sono stati integrati e prorogati i precedenti decreti di conferimento di delega al Direttore Regionale ai Trasporti sull'adozione degli atti finali;

#### Premesso:

- a) che la legge regionale del 16 luglio 1998, n. 30, concernente "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale", è stata recentemente modificata con l'introduzione di notevoli cambiamenti nell'assetto giuridico, organizzativo e gestionale nei servizi pubblici locali di trasporto;
- b) che il corpo normativo previgente deve esser raccordato e coordinato con il nuovo assetto legislativo che si è venuto a determinare a seguito dell'approvazione della nuova legge sui trasporti;
- c) che si rende necessario riunire in un "testo unico" i numerosi provvedimenti legislativi regionali riguardanti la materia del trasporto pubblico locale che si sono succeduti nel corso dei vari anni, assicurando loro piu' facili e certe interpretazioni e applicazioni, anche in analogia a quanto e' recentemente avvenuto in sede di legislazione nazionale per materie omogenee;
- d) che l'attuale quadro normativo presenta le problematiche di seguito indicate:



# 2031 - 5 MOV. 2004





- i numerosi rinvii della legge a successivi adempimenti, con modalita' e, soprattutto, con termini di tempo di difficile – e talora impossibile - rispetto;
- l'antinomia delle fonti creata dalla sovrapposizione delle nuove leggi statali che sono nel frattempo intervenute con quelle regionali riguardanti la stessa materia dei trasporti, tali da rendere incompatibili alcune norme regionali, creando incertezze interpretative;
- 3. la presenza nell'ordinamento di numerose leggi formalmente vigenti incompatibili con l'attuale sistema costituzionale e normativo;

## Considerato, inoltre

che appare, pertanto, opportuno procedere alla formazione di un "testo unico di legge sul trasporto pubblico locale" attraverso una verifica ed una revisione complessiva dell'intera legislazione vigente, secondo i seguenti fondamentali indirizzi:

- giungere alla definizione di un testo unico di legge sul trasporto pubblico locale per la Regione Lazio, che assorba, citandole esplicitamente, tutte le leggi precedenti riguardanti la materia sui trasporti, nonché gli articoli tiguardanti la stessa materia per qualunque motivo e sotto qualsiasi forma inseriti in altre leggi e disposizioni regionali vigenti, uniformandosi così al processo avviato a livello di legislazione statale per altre materie;
  - svolgere la verifica e l'analisi della legislazione vigente aggiornando anche aspetti e soluzioni non ancora affrontate nella legge n. 30/98 così come recentemente modificata:
- risolvere eventuali casi di antinomia tra atti normativi nazionali e regionali con specifiche disposizioni relative alla nuova distribuzione di funzioni e compiti e alle modalita e procedure per il loro svolgimento;
- semplificare le norme procedimentali all'affidamento dei servizi, alla erogazione dei finanziamenti e al rilascio di nulla-osta previsti dalla varie norme regionali;
- prevedere nell'ambito della semplificazione l'adozione di uno o più regolamenti con contestuale abrogazione delle norme di legge con l'applicazione dei nuovi regolamenti;
- prevedere disposizioni finali e transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, introducendo specifiche finalità di raccordo per garantire la





1034 -5 MOV. 2004



continuità dell'attività amministrativa e l'accelerazione delle procedure di attuazione;

- armonizzare le norme regionali alle recenti disposizioni legislative e regolamentari emesse in materia di trasporti;
- 8. definire le funzioni, compiti e gli strumenti di pianificazione e programmazione dei vari enti locali in base al principio di sussidiarieta', articolando tali enti partendo dai comuni per risalire alle province, alla citta' metropolitana e alla regione;
- introdurre norme procedimentali semplici, trasparenti e di facile attuazione al fine di evitare incertezze interpretative da parte degli enti locali così come dagli operatori interessati;
- 10. esaminare e recepire osservazioni e proposte pervenute alla regione nel corso dell'attuale revisione da parte del Consiglio Regionale della L.R. n. 30/98;



- a) con determinazione dirigenziale n. 65 del 20 aprile 2002 è stato costituito il gruppo di lavoro formato da esperti della Giunta Regionale, del Consiglio Regionale e della Direzione Regionale Trasporti, che ha già provveduto ad effettuare una primo esame della normativa statale, costituzionale, di quella Europea e di quella regionale;
- b) rientra nell'ambito degli obiettivi assegnati alla Direzione Regionale Trasporti la redazione di un testo unico in materia di trasporto pubblico locale;
- Ritenuto che è opportuno costituire un nuovo gruppo di lavoro composto da n. 8 esperti esterni, al fine di poter pervenire ad una sollecita conclusione dei lavori, in considerazione anche del la sola attività ricognitiva posta in essere dal citato gruppo di lavoro che ha evidenziato particolari difficoltà, sia in termini quantitativi che temporali:
- Ritenuto, inoltre che per contenere maggiormente la spesa, appare opportuno determinare per i componenti del suddetto gruppo di lavoro un compenso annuo omnicomprensivo, secondo i criteri indicati nella propria deliberazione n. 174/03;
- Considerato che tale spesa graverà sul capitolo di bilancio R21404 dell'esercizio finanziario anno 2004;

Considerato che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;



Don. Ing. Alessunaro D'Armin

All'unanimità

### Delibera

- di approvare gli indirizzi contenuti nelle premesse, che formano parte integrante della presente deliberazione;
- 2. di autorizzare la redazione di un "Testo unico di legge in materia di trasporto pubblico locale" per la Regione Lazio, sulla base degli indirizzi indicati nelle premesse:
- 3. di stabilire che:
  - a. per le finalità di cui al punto 1, venga costituito un gruppo di lavoro composto da
     n. 8 esperti legislativi e tecnici esterni in materia di trasporti, coordinati dal Direttore Regionale Trasporti;
  - b. il gruppo di lavoro dovrà concludere i lavori entro il termine di cinque mesi dal conferimento dell'incarico;
- 4. di determinare per i componenti esterni del gruppo di lavoro, in considerazione della peculiarità dell'incarico, un compenso onnicomprensivo annuo ai sensi della citata deliberazione n. 174/2003, che graverà sul capitolo di spesa R 21404 dell'esercizio finanziario 2004, la cui specificazione dell'ammontare per i singoli sarà successivamente stabilita dal Direttore Regionale Trasporti di concerto con il Direttore del Dipartimento Istituzionale;
- 5. di dare incarico al Direttore Regionale Trasporti di sviluppare, sempre di concerto con il Direttore del Dipartimento Istituzionale, tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti, compresa l'individuazione dei professionisti esterni che dovranno far parte del gruppo di lavoro di cui al punto 3 e che saranno successivamente nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma,

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE IL SEGRETARIO: F.to <u>Tominaso Nardini</u>

₹8 NOV. 2004



REGIONE LAZIO
Dipartimento Territorio
Direzione de consta Texsporti
Un for for
Dout, ing. Afesta (In 9/Arrant

4